



COMUNE DI ASSISI

(Prov. Perugia)

Raccolta n° 5021

CONCESSIONE LOCULO NR. 281- GRUPPO GALLERIA ESTERNO -
1° AMPLIAMENTO, NEL CIMITERO DI ASSISI - AL SIG. FRAPPINI
ELIO.

L'anno duemiladiciannove, addì VEUTOTTO (28), del mese di
TEBBRAIO in Assisi, con la presente scrittura privata da
valere nei modi e nelle forme di legge, tra i Signori:


1) Arch. **Bruno Mario Broccolo**, nato a _____ il _____,
C.F.: _____ domiciliato per la carica presso la sede
Municipale, il quale interviene in quest'atto in nome, per conto e
nell'interesse esclusivo del Comune di Assisi - Partita IVA 00313820540 -
che rappresenta nella sua qualità di Responsabile dell'Ufficio Servizi
Operativi e Cimiteri, posto in P.O., all'uopo autorizzato con Determina
Dirigenziale n. 1266 del 29.12.2017;

2) Sig. Frappini Elio, nato in _____, il _____, residente in _____
CF. _____ il quale interviene in questo atto per
proprio ed esclusivo conto;

Premesso che:

- con D.C.C. n. 8 del 05 febbraio 2015 è stato approvato il Regolamento di
Polizia Mortuaria e di Gestione dei Cimiteri Comunali;
- con D.G.C. n. 53 del 13/3/2014 e D.G.C. n. 35 del 19/3/2015 sono stabiliti

IL CONCESSIONARIO
SETTE MARCELLINO
Arch. Bruno Mario Broccolo



IL CONCESSIONARIO
Frappini Elio

i relativi oneri di concessione e le modalità di registrazione degli atti;

Si conviene e si stipula quanto appresso:

Art. 1

Il Comune di Assisi, come sopra legalmente rappresentato, concede al Sig. Frappini Elio, che accetta, n. 1 loculo contraddistinto con il n° 281, gruppo galleria esterno – 1° ampliamento nel Cimitero di Assisi, a norma del Regolamento di Polizia Mortuaria – D.P.R. 10/9/1990 N°285 e del Regolamento di Polizia Mortuaria e di Gestione dei Cimiteri Comunali – D.C.C. n. 8 del 5/2/2015, e successive modificazioni ed integrazioni, per **anni 50** (cinquanta), a decorrere dalla data di stipula del presente atto. Tali condizioni il Concessionario dichiara di conoscere e s’impegna, quindi ad osservare.

Art. 2

Il Concessionario ha versato il prezzo dell’onere di concessione fissato in **€ 1.892,00** giusta ricevuta per l’intero ammontare presente in atti.

Art. 3

Il manufatto viene consegnato finito, da intendersi opere strutturali e di rifiniture compiute.

Art. 4

Il Concessionario sottoscrive che la concessione è valida per se stesso ed i propri aventi causa, in linea retta o collaterale nel più lato senso di legge; gli stessi sono obbligati a tutte le opere di conservazione del loculo, lapide inclusa, e delle parti comuni del blocco in cui insiste la concessione e a rispettare tutte le norme in essere e/o emanate nel tempo dal regolamento

comunale sui servizi cimiteriali. Al fine del rispetto del regolamento, copia del medesimo è depositato presso il Custode del Cimitero, e l'avvenuto deposito è titolo di conoscenza del Concessionario. Ogni cessione del diritto a persone estranee alla famiglia del Concessionario è assolutamente vietata e comporta la decadenza dalla concessione.

Art. 5

Tutte le operazioni di tumulazioni ed estumulazioni sono a totale carico del Concessionario o aventi causa.

Art. 6

La manutenzione e la conservazione del loculo spettano esclusivamente al Concessionario o ai suoi aventi diritto, nonché eventuali adeguamenti e/o disposizioni igienico sanitarie emanate in materia Polizia Mortuaria.

Art. 7

Il Comune di Assisi si riserva piena facoltà di sostituirsi con rivalsa alle spese nel caso in cui il Concessionario, opportunamente avvertito, non abbia provveduto alle disposizioni emanate ai sensi dell'art. 6 del presente atto.

Art. 8

Il Concessionario ha la facoltà di tumulare nel loculo i componenti la propria famiglia, da considerarsi composta come definito dal vigente Regolamento di Polizia Mortuaria e di Gestione dei Cimiteri Comunali e all'art. 93 del D.P.R. 285 del 10/09/90.

Art. 9

Per quanto non esplicitamente previsto in quest'atto si fa riferimento alle disposizioni del citato Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con

D.P.R. 10/09/1990 n. 285, al Regolamento di Polizia Mortuaria e di Gestione dei Cimiteri Comunali – D.C.C. n. 8 del 5/2/2015, ed a tutte le altre disposizioni di legge e regolamenti emanate ed emanande in materia.


Art. 10

Le spese tutte per la stipulazione e registrazione del presente atto sono a totale carico del Concessionario. L'atto va registrato solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. del 26/4/1986 n°131.

Letto approvato e sottoscritto.

Il Responsabile dell'Ufficio

SETTEMBRE
Arch. Bruno Mario Di Cicco



Il Concessionario

IL CONCESSIONARIO

Di Coppini Elio